



Tribunale di Napoli Nord

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli Nord riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. Michelangelo Petruzzello

Presidente

dott. Arminio Salvatore Rabuano

Giudice

dott.ssa Benedetta Magliulo

Giudice relatore

Sul reclamo iscritto al Registro Generale di volontaria giurisdizione al n. 2228 dell'anno 2020, proposto avverso il decreto di inammissibilità emesso in data 20/08/2020 dal Giudice dott. Giovanni Di Giorgio, da:

(INA) alla via Tullio Tognatti n. 55,

RECLAMANTE

letto il provvedimento dell'intestato Tribunale emesso il 14/1/2021 ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 L. 3/2012, che dichiarava l'apertura della procedura;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2/4/2021,

esaminato il piano del consumatore depositato nonché le sue successive integrazioni,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sull'istante grava una debitoria complessiva pari ad € 67.791,38 e di seguito esposta, siccome rideterminata dalla

Creditori Chirografari	
Santander	€ 17.085,58
Fides	€ 31.386,10
Marathon SPV SRL	€ 10.710,18
IFIS NPL SPA	€ 4.512,46
Wind Telefonía	€ 210,24
Totale	€ 63.904,56
Creditori Privilegiati	
AG Riscossione	€ 3.026,74
Sogert	€ 860,08
Totale	€ 3.886,82

A tale situazione debitoria complessiva vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione, che al netto degli acconti percepiti ammontano ancora ad € € **8.322,85**, pari ad € 5.222,85 per l'O.C.C. (compenso accettato tramite preventivo sottoscritto dal debitore) e € 3.100,00 per l'avvocato Gianluigi Ruggiero che assiste il debitore.

Il nucleo familiare degli istanti è composto, oltre che dai coniugi A

il fabbisogno mensile è commisurato sulle esigenze dei cinque componenti.

Nell'esporre la propria **situazione patrimoniale**, il ricorrente ha dichiarato di essersi spogliato dell'immobile destinato alla residenza familiare con atto del 16/6/2016, al fine di estinguere il mutuo fondiario stipulato con Ubi Banca, e di risiedere da allora in un immobile concesso in locazione.

Da visure il [redacted] ta proprietario di piccole quote di aree urbane in comproprietà. Il valore di mercato delle suddette è stato stimato con perizia asseverata dell'arch. Salvatore Fondella prodotta unitamente al ricorso per un valore pari ad € 6.256,00.

Il sig. [redacted] inoltre titolare di un autoveicolo Audi A4 e di un motoveicolo Benelli T13, di modesto valore commerciale, mentre sull'autoveicolo Fiat Panda a lui intestato grava un provvedimento di fermo amministrativo. Nel 2009 è stato invece denunciato il furto dell'autovettura Opel Adam parimenti a lui intestata.

L'unica posta attiva realmente significativa che viene messa a disposizione dei creditori è rappresentata dallo stipendio percepito dal sig. Cacciapuoti, dipendente del Ministero della Giustizia e pari a circa € 2.300,00 mensili.

Dall'importo della retribuzione mensile vanno detratte le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, stimate analiticamente dai ricorrenti in € 1.800,00 mensili e reputate congrue dall'OCC, di cui € 400,00 per canone di locazione dell'immobile adibito a residenza familiare ed € 800,00 per le esigenze generalmente occorrenti di carattere alimentare.

Dal reddito così ricalcolato residua una disponibilità mensile di € 500,00 che il debitore intende offrire ai creditori per il risanamento della sua globale posizione debitoria.

Da quanto innanzi e, in particolare, dall'entità delle rate dei finanziamenti gravanti sul reddito mensile del ricorrente, risulta ricorrere con evidenza una situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e

l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di farvi fronte (art. 7 co. 2 lett. a) L. 3/12).

Ciò premesso, il ricorrente intende proporre ai propri creditori un **piano del consumatore** a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei seguenti termini:

Creditore	Privilegiato	Importo	Abb %	Abb Euro	Debito ricalcolato
SANTADER	NO	15.494,00	35%	5.422,90	10.071
FIDES	NO	28.282,00	35%	9.898,70	18.383
MARATHON	NO	4.911,00	35%	1.718,85	3.192
IFIS NPL	NO	4.512,00	35%	1.579,20	2.933
WIND	NO	210,00	35%	73,50	137
SOGERT	SI	860,00			860
AG RISCOSSIONE	SI	3.027,00			3.027
OCC	SI	3.988,00			3.988
Studio legale Ruggiero	SI	3.100,00			3.100
Totale		67.087,00		18.693,15	45.691

Si propone la ristrutturazione dei debiti di pertinenza dei creditori sopra nominati e nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, attribuendo precedenza ai creditori prededucibili e successivamente ai creditori privilegiati e ai creditori chirografari, secondo il seguente riparto:

- alla classe A (**creditori prededucibili**) viene offerto il pagamento in misura integrale con tempistica di circa due anni (rate 1-22);
- alla classe B (**creditori privilegiati**) viene offerto il pagamento nella misura integrale del credito in anni 10 con tempistica di circa due anni (rate 1-20);
- alla classe C (**creditori chirografari**) viene offerto il pagamento in misura falcidiata, con un abbattimento del 35% del credito, da corrispondere nella restante parte del piano (rate 22-92) nei successivi 3 anni.

Per la realizzazione del Piano è stata prevista una **rata** mensile costante di € 500,00, reputata sostenibile dall'OCC in ragione del reddito da lavoro attualmente

percepito e della spesa media mensile necessaria al soddisfacimento dei bisogni familiari. È da ritenere che eventuali lievi oscillazioni, che possono ragionevolmente insorgere nelle spese necessarie al fabbisogno quotidiano, siano comunque sostenibili dai debitori senza che queste circostanze ostino alla buona riuscita del piano, potendo presumibilmente contare sulla liquidità aggiuntiva derivante dalla tredicesima mensilità, che è in grado di coprire lievi disavanzi o eventuali spese impreviste.

Quanto alle tempistiche, si stima una **durata** complessiva del piano di **7 anni e 8 mesi**, per un totale di **92 rate mensili**, di cui le prime 21 destinate esclusivamente al soddisfacimento dei creditori prededucibili e privilegiati.

La durata del piano appare ragionevole. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti *“non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore”*. Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfacimento di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Il piano sopra riportato dovrà essere applicato tenendo conto delle ultime integrazioni rese dalla parte e dall'OCC depositate il 29/3/2021, dove l'OCC ha confermato l'attestazione.

La maggior parte della **debitoria** di [redacted] composta da finanziamenti chirografari.

Accedendo alla prospettazione di parte, le difficoltà economiche sono iniziate a causa della scelta del proponente di avviare la costruzione in economia della prima casa, in vista del matrimonio, anche al fine di non gravare il bilancio familiare di spese fisse di locazione; così nel 1997 contraeva i primi finanziamenti, finalizzati a reperire rapidamente la liquidità necessaria all'investimento, anche mediante cessione del quinto dello stipendio.

Successivamente [redacted] è più volte costretto al ricorso alla finanzia esterna per l'insufficienza del proprio patrimonio a fronteggiare le rate dei finanziamenti e le altre spese imposte dalla vita familiare, anche in considerazione delle crescenti esigenze dei tre figli minori.

Nonostante le avverse condizioni economiche, il debitore tentava di ripianare le precedenti passività, contraendo il mutuo fondiario con Ubi Banca fino a quando, nell'incapacità di provvedere alla sua restituzione, si è visto costretto alla vendita dell'immobile.

Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dal proponente quanto alle **cause dell'indebitamento**, di cui trovava riscontro nella documentazione resa, si esprimeva favorevolmente in ordine alla meritevolezza del debitore ad accedere al piano.

Occorre a questo punto dare atto dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa.

E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva in tal senso: *“il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”*. La norma elevava il requisito della **meritevolezza** a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni.

Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che *“il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*.

Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore *“ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”*.

In primo luogo emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.

Tuttavia, il giudizio di meritevolezza non può dirsi del tutto estraneo alla *ratio legis* della riforma. Anzitutto, viene precluso *in nuce* l'accesso allo speciale procedimento quando emergano profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l'intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento. Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi infatti potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo maliziosamente un improvvido ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità.

Emerge allora con tutta evidenza un rinnovato *favor* legislativo per l'accesso all'istituto che ha progressivamente determinato un ampliamento delle condizioni normativamente stabilite per l'omologa del piano, anche sulla scorta di una giurisprudenza di merito che si è sviluppata sul punto particolarmente elastica ed estensiva.

In merito, il vicino Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha osservato condivisibilmente che: *“Nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell'art 12 bis L. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie*

possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito ‘sommerso’” (Tribunale S. Maria Capua Vetere 2/12/2020).

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come il debitore abbia fatto ricorso al credito al solo scopo di fronteggiare le esigenze della vita familiare, dapprima per la costruzione della prima casa e successivamente per garantirne il sostentamento.

L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non può essere addebitata a comportamenti rovinosi o improvvidi del proponente, che ha tentato di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, allo scopo di non mancare al pagamento dei debiti già contratti e al tempo stesso di garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia. Dall'analisi qualitativa della debitoria maturata non emergono spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare sicché, qualora fosse ravvisabile un profilo di colpa, deve reputarsi semmai una colpa lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: in ogni caso, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2 lett d-ter va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Parimenti va escluso che abbia posto in essere atti in frode ai creditori. L'OCC ha relazionato che l'unico atto di disposizione economicamente significativo nel patrimonio del debitore abbia riguardato la vendita dell'immobile sito in Villa di Briano (CE) per il prezzo di € 140.000,00, destinato all'estinzione del mutuo fondiario pari ad € 151.704,00 residui, e attestava che tale circostanza risulta ulteriormente suffragata dai dati ottenuti dall'interrogazione della Banca d'Italia, dove risulta l'effettiva estinzione del mutuo nell'agosto 2016 e, quindi, due mesi dopo la stipula dell'atto notarile di vendita. Le conclusioni dell'OCC appaiono condivisibili: la successione temporale tra l'atto di vendita e quello di estinzione del mutuo, unitamente alla corrispondenza tra gli importi ritratti dalla vendita e quelli versati alla banca,

consentono di escludere che tale atto dispositivo sia stato compiuto in frode ai creditori quanto, piuttosto, nel meritevole tentativo di ripianare la gravosa debitoria, almeno nei confronti del creditore prelatizio.

In definitiva, gli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che il ricorrente non sia meritevole di accedere ad un piano del consumatore per prodigalità o per altri comportamenti gravemente colposi, dovendosi ritenere piuttosto che l'indebitamento si sia aggravato a causa delle condizioni sempre più gravose dei finanziamenti contratti e comunque nell'ottica di garantire il prioritario soddisfacimento dei bisogni incoercibili della vita familiare. Occorre piuttosto in questa sede valorizzare il principio della *seconda chance*, che intende riabilitare il debitore e riammetterlo nel circuito sociale al fine di consentirgli il ritorno ad una vita serena e dignitosa.

Nella fase preliminare volta al vaglio di ammissibilità della proposta di piano davanti al Collegio, si costituiva in giudizio la società Santander Consumer Bank S.p.a., insistendo essenzialmente nella conferma del decreto di inammissibilità emesso dal Giudice di prime cure; contestazioni già superate con il decreto di apertura emesso del Tribunale il 14/1/2021.

Successivamente, dichiarata aperta la discussione sul merito del piano con decreto ex art. 12 bis co. 1, si costituiva in giudizio la società Fides S.p.a. al fine di contestare la meritevolezza del debitore, che avrebbe taciuto in mala fede le pregresse posizioni debitorie, difendendo di converso la correttezza del proprio operato nella verifica del merito creditizio.

Le doglianze sollevate da Fides non possono essere esaminate nel merito, alla luce della condotta tenuta dalla finanziaria nella erogazione del credito.

Invero, il novellato art. 12 bis, al nuovo comma 3-ter, ha stabilito che “3-bis. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

La riforma ha inteso con ogni evidenza valorizzare il comportamento dei creditori e responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse. La *ratio legis* muove sia da una ottica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia da una ottica microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

Il concorso di colpa del creditore, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, sul presupposto della sua connaturata incapacità a soppesare adeguatamente le scelte negoziali, specialmente se dettate dall'impellente assillo del danaro.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b. in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.*

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso. Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale

del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

Alla luce di questi profili, al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni sul merito del piano, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine.

Correlativamente non appare rimproverabile il proponente per i finanziamenti chirografari successivamente contratti, in mancanza della prova – gravante sui soggetti finanziatori – che sia stata condotta una adeguata istruttoria sulle capacità reddituali del contraente ai fini dell'erogazione del credito.

Appare piuttosto come la Fides s.p.a. fosse ben consapevole del precedente finanziamento contratto dal [redacted] in Santander, circostanza ammessa anche nella comparsa di risposta depositata.

Inoltre, dal questionario sottoposto al cliente all'atto della stipula, si legge chiaramente come la richiesta di finanziamento fosse dichiaratamente destinata alla estinzione di pregresso rapporto con Santander Consumer Bank per una rata di € 370,00, rispetto alla quale la nuova rata di € 400,00 si mostrava più gravosa.

In merito Fides sosteneva che, assumendo come parametri di calcolo l'importo dell'assegno sociale e la scala di equivalenza ISEE basata sul numero dei componenti del nucleo familiare, il minimo vitale da preservare per le esigenze familiari era pari ad € 1.311,79 e che, considerando lo stipendio del [redacted]avano € 1.188,21

come importo disponibile, sufficiente ad onorare sia le rate di pagamento nei confronti di Santander, sia nei confronti di Fides.

Nella comparsa di risposta si legge infatti che *“La somma delle trattenute mensili applicate al sig. [REDACTED] composta dalla quota mensile della delegazione di pagamento di Santander (€ 352 mensili) e del nuovo contratto di cessione del quinto dello stipendio di Fides (€ 400 che ha estinto la precedente cessione Santander di € 370,00) - era di meri € 752,00, ossia di un importo che non avrebbe intaccato il minimo disponibile suddetto”*.

Invero, le difese di Fides non hanno pregio. Emerge infatti con ogni evidenza – e per sua stessa ammissione - come questa fosse ben consapevole del previo finanziamento contratto dal [REDACTED] ancora in corso di esecuzione, e come questa abbia concorso ad aggravare il suo indebitamento con il peso di una nuova rata; né risulta che la Fides abbia effettuato le opportune verifiche sulla affidabilità del cliente presso le banche dati, dalle quali emerge tutta la storia debitoria dell'istante, come allegato dall'OCC.

Tali circostanze precludono al creditore di formulare valide opposizioni alla omologa del piano ai sensi dell'art. 12 bis comma 3-ter.

In mancanza di opposizioni validamente formulate sulla convenienza del piano ai sensi dell'art. 12 bis comma 4, non è necessario esaminare specificamente la sua maggiore convenienza rispetto alla **alternativa liquidatoria**.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento ed alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile omologare il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 L. 3/2012.

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore proposto da



me esposto nella relazione

così come successivamente

integrata con le precisazioni da ultimo depositate il 29/3/2021;

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/2012, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata;

DISPONE che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale a cura della Cancelleria;

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva, a partire dal 15-20 maggio 2021 e al 15-20 di ogni mese successivo per l'intera durata;

RAMMENTA all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27/1/2012.

Così deciso in Aversa il 21 aprile 2021

Il Presidente

Dott. Michelangelo Petruzzello